

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 7934 del 14/04/2023 BOLOGNA

Proposta:	DPG/2023/8371 del 14/04/2023
Struttura proponente:	SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Oggetto:	LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) RELATIVO AL PROGETTO "MODIFICA DELL'IMPIANTO ESISTENTE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (ATTIVITÀ R5 RICICLAGGIO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE)", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI LUZZARA (RE)
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
Firmatario:	DENIS BARBIERI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale
Responsabile del procedimento:	Denis Barbieri

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

il proponente Scaravelli Carlo di Scaravelli Lindo, con sede legale in Luzzara (RE), ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto *"modifica dell'impianto esistente per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (attività R5 riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche)"*, localizzato nel comune di Luzzara (RE), alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al prot. PG.2022.1150844 del 11 novembre 2022) e all'ARPAE di Reggio Emilia;

in applicazione della l.r. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono della Regione Emilia-Romagna che le esercita previa istruttoria di ARPAE;

nel caso di specie il responsabile di tale fase è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Reggio Emilia che, terminata l'istruttoria del progetto in oggetto, ha inviato la Relazione conclusiva per la procedura di verifica acquisita con nota prot. PG.2023.0356199 del 12 aprile 2023 precisando che vista la documentazione inviata e le valutazioni effettuate non riteneva la necessità di sottoposizione del progetto alla successiva procedura di VIA; la Posizione Organizzativa di riferimento dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna provvede alla formalizzazione dell'atto dirigenziale per la successiva assunzione da parte del dirigente regionale;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della l.r. 4/2018, nella categoria B.2.60: *"modifica o estensione di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)"* in quanto modifica un progetto ricadente nella categoria

B.2.50: "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006";

il progetto prevede l'incremento della potenzialità di trattamento di rifiuti inerti speciali non pericolosi (operazione R5) da 9,3 t/g a 90 t/g, e da 2.700 t/a a 27.000 t/a, sfruttando l'impianto di macinazione esistente; si prevede inoltre il trattamento di rifiuti appartenenti alla tipologia 7.11 del D.M. 5/2/98 in aggiunta alle tipologie 7.1 e 7.6 del medesimo decreto già autorizzate; il sopracitato aumento si riferisce complessivamente alle tipologia di rifiuti già autorizzate e all'ulteriore trattamento per la tipologia 7.11;

con nota dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna, (prot. n.PG.2022.1185275 del 25 novembre 2022) sono state richieste integrazioni al progetto presentato;

il proponente ha inviato le integrazioni richieste che sono state acquisite ai prot. reg. n. PG.2022.1242271 del 20 dicembre 2022, PG.2022.1247883 del 21 dicembre 2022 e PG.2022.1258682_1258685_1258689 del 28 dicembre 2022;

con nota di ARPAE Reggio Emilia(acquisita al prot. reg. PG.2023.0015662 del 10 gennaio 2023), è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto e della pubblicazione del progetto presentato, sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo:<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb;>

allo stesso indirizzo sono consultabili tutte le note citate relative al procedimento in oggetto;

il proponente ha chiesto nella istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "norme in materia ambientale";

DATO ATTO CHE:

gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dal 10 gennaio 2023, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul sito web delle valutazioni

ambientali della Regione Emilia-Romagna;

nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;

durante tale periodo sono state acquisite le seguenti osservazioni/contributi da parte degli Enti interessati alla realizzazione del progetto:

1. Comune di Luzzara ha espresso parere favorevole con nota acquisita da ARPAE al prot. n. 46867 del 16/03/2023;
2. AUSL, Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha rilasciato il parere favorevole condizionato acquisito da ARPAE al prot. n. 37605 del 02/03/2023;
3. Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po ha rilasciato il proprio nulla osta acquisito da ARPAE al prot. n. 63554 del 12/4/2023;

l'autorità competente ha comunicato, con nota prot. PG.2023.0286663 del 27 marzo 2023, la proroga del termine di adozione del provvedimento di ulteriori venti giorni, ai sensi dell'art.19 comma 6 del d.lgs. 152/06, al fine di poter valutare adeguatamente la documentazione fornita e concludere l'istruttoria;

CONSIDERATO CHE:

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione; il proponente ha dichiarato in sintesi:

DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE:

il proponente esercita la propria attività di gestione rifiuti presso la propria sede legale e operativa nel comune di Luzzara (RE);

l'attività di gestione rifiuti viene effettuata in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 il cui titolo abilitativo è ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata con provvedimento adottata da ARPAE con atto n. DET-AMB-2018-1667 del 06/04/2018;

l'attività è posta in area classificata dal Comune di Luzzara come ambito per "attività produttive, commerciali, direzionali o con PUA esistenti" (APC2), ove sono presenti altre attività produttive e si trova a confine con un'area agricola;

l'attività esistente riguarda il recupero di rifiuti inerti, operazione R5 di cui all'allegato C alla parte quarta del d.lgs.

152/2006, che viene svolta mediante un frantoio mobile autorizzato per la triturazione di un quantitativo di rifiuti pari a 2.700 t/a e 9.3 t/giorno;

in particolare l'attività in essere prevede la macinazione dei rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia e per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso (attività di recupero secondo quanto previsto al punto 7.1, e al punto 7.6 del D.M 5/2/98), e la separazione dei rifiuti non utilizzabili come sottoprodotti per l'edilizia, quali ad esempio ferro, legno, imballaggi plastici, cartone, che vengono accumulati in deposito temporaneo in appositi cassoni scarrabili, in attesa di essere conferiti a soggetti terzi autorizzati al relativo recupero. Durante il processo di macinazione le polveri prodotte vengono abbattute mediante l'utilizzo di nebulizzatori ad acqua;

la modifica dell'attività proposta riguarda l'aumento del quantitativo di rifiuti da trattare per un quantitativo complessivo massimo di 27.000 t/a e 90 t/giorno, includendo anche l'introduzione di una nuova attività di recupero (secondo quanto previsto al punto 7.11 del D.M 5/2/98) consistente nel trattamento di rifiuti ("pietriscio tolto d'opera") conformemente alle norme tecniche del D.M. 05/02/1998; il frantoio che attualmente è utilizzato per tale attività ha la potenzialità adeguata per l'aumento di trattamento di rifiuti in progetto;

rispetto alla fase di cantiere si evidenzia che per l'attuazione del progetto proposto sono richieste solamente alcune opere, tra cui la realizzazione della nuova area di trattamento dei rifiuti in stabilizzato, adibita alla macinazione degli inerti, in modo da permettere l'inserimento della nuova area di stoccaggio della tipologia 7.11, a fianco dell'area della tipologia 7.1 e della tipologia 7.6;

DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

impatti in fase di cantiere

per la tipologia di cantiere e di interventi da realizzare non si prevedono attività a cui possono essere associati significativi impatti in termini di inquinamento acustico e/o atmosferico, né alterazione della componente suolo e sottosuolo;

impatti in fase di esercizio

- aria

nello studio ambientale è stato evidenziato che rispetto all'impianto in esame l'attività di triturazione e la

movimentazione dei rifiuti e materiali comporta l'emissione di polveri di diametro prevalentemente grossolano;

a tale riguardo, prendendo a riferimento i fattori di emissione di PM10 per attività di frantumazione inerti estratta dalla pubblicazione *"Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti"* (ARPAT, 2010), è stato evidenziato che considerando una lavorazione di 90 t/g, corrispondente a quella prevista dal progetto in esame, e considerando cautelativamente il fattore di emissione più alto relativo alla "frantumazione fine", si ottiene un'emissione giornaliera pari a 1,35 kg di PM10; tuttavia la mitigazione prevista, consistente nella bagnatura con acqua, comporta una forte riduzione delle emissioni diffuse sino 0,11 Kg/giorno PM10;

in particolare con le integrazioni progettuali è stato evidenziato che già attualmente è presente un impianto di abbattimento delle polveri ad acqua composto da due ugelli fissi, posizionati sulla recinzione interna che divide il centro di trattamento rifiuti dagli immobili limitrofi posti a nord dell'impianto e da un ugello mobile posizionato in prossimità del macinatore; con la modifica in progetto si prevede di realizzare altre postazioni fisse con ugelli sul muro di contenimento della messa in riserva dei rifiuti posizionato sul lato via Parri, in modo da abbattere l'eventuale polverosità che si genererà dai cumuli di rifiuti oggetto di trattamento. Sia gli ugelli fissi presenti che quelli di nuova realizzazione verranno azionati in caso di necessità (ovvero nelle giornate con alte temperature che favoriscano la secchezza dei rifiuti e/o con vento). L'ugello mobile posizionato in prossimità del macinatore continuerà ad essere azionato ogni volta che verrà effettuata l'operazione di macinatura;

inoltre, è stato evidenziato che per limitare la diffusione delle polveri al di fuori del centro di trattamento dei rifiuti:

- su una parte del fronte di via Parri (ad est dell'impianto) è presente una siepe arborea perimetrale e con la modifica in progetto si provvederà ad estendere la barriera esistente con alberi ad alto fusto fino in prossimità di via Bosa;

- il terrapieno presente lungo via Bosa (a sud dell'impianto) di altezza 2m è già sufficiente a schermare ed abbattere la polverosità residua in direzione sud;

- si prevede di completare la recinzione presente in parte sul lato ovest del centro ricoprendo la stessa con un tessuto non tessuto;

infine, si prevede di realizzare una piazzola di bagnatura delle gomme dei mezzi in uscita a fianco della pesa con ugelli fissi. Le acque di scolo, grazie ad opportune pendenze che verranno realizzate, saranno avviate nella canaletta già presente che raccoglie le acque piovane ricadenti sulle zone di stoccaggio dei rifiuti da trattare. Tale canaletta fungerà da decantazione e l'impianto a valle provvisto di disoleatore capterà quei pochi oli che dovessero essere rilasciati dagli automezzi durante la bagnatura delle gomme;

- acque superficiali e sotterranee

dagli elaborati emerge che la modifica in progetto non comporterà impatti significativi sulle acque superficiali e sotterranee in quanto non varierà sostanzialmente lo stato attualmente autorizzato in relazione alla gestione delle acque;

le acque meteoriche raccolte presso le aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, così come quelle provenienti dall'impianto di lavaggio delle gomme dei mezzi in uscita, vengono trattate nell'impianto esistente, ove avviene la separazione dei solidi sedimentabili e degli oli; le acque di prima pioggia vengono scaricate nella pubblica fognatura mentre quelle di seconda pioggia vengono scaricate nel fossato adiacente a via Ferruccio Parri;

l'impianto presenta una capacità di trattamento sufficiente per gestire le acque meteoriche di dilavamento pur in considerazione dell'incremento dell'area di stoccaggio dei rifiuti inerti quantificata in 100 m²;

negli elaborati integrativi il proponente ha anche evidenziato che prevede di impermeabilizzare con platea in cemento le aree di messa in riserva dei rifiuti, di trattamento e di deposito preliminare dei rifiuti originatesi dal trattamento dei rifiuti inerti appena la stagione lo consentirà, presumibilmente nella primavera 2023;

viene inoltre evidenziato che l'attività non può essere considerata idroesigente, in quanto non prevede altro consumo di acqua che quella necessaria per la umidificazione dei cumuli di rifiuti inerti e di materia prima secondaria ottenuta dalla macinazione dei rifiuti stessi nella stagione asciutta, al fine di limitare la formazione di polvere. Si stima pertanto un consumo pari a circa 200 m³ all'anno che verranno prelevati dal pozzo aziendale;

pertanto, data la natura inerte dei rifiuti gestiti in sito, l'esecuzione di trattamenti esclusivamente meccanici sui medesimi, il limitato consumo di acqua e la previsione di impermeabilizzare

le superfici a contatto con i rifiuti (che già attualmente presentano bassa permeabilità) negli elaborati non si prevedono impatti significativi sulle componenti in esame;

- *fauna, vegetazione, ecosistemi, paesaggio*

la modifica riguarda un centro di gestione rifiuti esistente collocato all'interno di un'area produttiva e confina, in parte, con un'area agricola che non presenta aspetti naturali caratteristici: nelle aree agricole, caratterizzate da coltivazioni monospecifiche stagionali, non sono presenti specie animali e vegetali di interesse, non sono presenti nelle vicinanze del sito habitat acquatici o palustri ed anche i fossi risultano artificializzati;

non si prevedono pertanto impatti significativi sulle componenti fauna, vegetazione, ecosistemi;

per quanto riguarda l'impatto paesaggistico si evidenzia che non si prevedono modifiche sostanziali rispetto al centro esistente; rispetto all'impatto visivo, questo risulta parzialmente schermato dalla presenza su una parte del fronte di via Parri (ad est dell'impianto), da una siepe arborea che si prevede di estendere fino in prossimità di via Bosa, dal terrapieno presente lungo via Bosa (a sud dell'impianto) di altezza 2m, e dalla recinzione che verrà completata sul lato ovest del centro ricoprendo la stessa con un tessuto non tessuto;

- *traffico veicolare*

per la valutazione dello stato attuale del traffico veicolare sono stati utilizzati i dati del "*Sistema di Monitoraggio regionale dei flussi di Traffico Stradali (MTS)*" prendendo in considerazione il flusso di traffico sulla strada provinciale 62 R var alla postazione 451 della rete regionale in quanto tali dati risultano rappresentativi del tratto tra Codisotto e Tagliata relativo alla viabilità di accesso all'area produttiva Bacchiellino e pertanto all'impianto;

sulla base dei dati estrapolati relativi all'annualità agosto 2021 - luglio 2022 ed in considerazione delle assunzioni effettuate sulla strada provinciale 62 R var si stima un traffico pesante diurno feriale medio giornaliero pari a 19.889 mezzi e orario pari a 1657 mezzi;

per quanto riguarda la modifica in esame, in considerazione dell'aumento della potenzialità di trattamento annuale, assumendo cautelativamente lo scenario peggiore secondo il quale uno dei due transiti di andata e ritorno dal centro avviene sempre a mezzo

scarico, si stima un aumento medio giornaliero di 20 transiti complessivi di mezzi pesanti;

l'incremento di traffico atteso in relazione alla modifica in progetto sulla strada provinciale 62 R var risulta pertanto quantificabile in uno 0,1% di mezzi pesanti; negli elaborati si conclude pertanto che poiché la principale infrastruttura a servizio dell'area produttiva e dell'impianto in esame è rappresentata dalla strada provinciale 62 R var, che collega l'abitato di Suzzara a quello di Brescello, fungendo da tangenziale per gli abitati di Luzzara, Guastalla, Gualtieri e Boretto, questa strada è già attrezzata per sopportare il passaggio di mezzi pesanti e pare più che adeguata a sopportare il previsto incremento di traffico;

- *rumore*

dalla valutazione previsionale dell'impatto acustico presentata emerge che l'impatto acustico complessivo relativo all'intervento in esame non influirà in modo significativo sul clima acustico attuale, ed i livelli di immissione saranno sempre inferiori ai valori limite assoluti di Classe VI al confine di proprietà e ai recettori sensibili, durante il periodo diurno, rispettando i limiti di legge previsti dalla classificazione acustica comunale;

VALUTATO CHE:

sulla base dell'analisi del progetto presentato e delle osservazioni delle Amministrazioni interessate:

conformità urbanistica e territoriale

secondo quanto emerge dal parere favorevole di compatibilità urbanistica del Comune di Luzzara "l'impianto produttivo è insediato in un'area classificata APC2 "ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI, DIREZIONALI ESISTENTI O CON PUA ESISTENTI", disciplinata dagli art. 29 Capo 4B Titolo 4° delle Norme di Piano Strutturale Comunale, approvato con D.C.C. n.34 del 21/07/2009 e art. 5.2.11 del Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con D.C.C. n.72 del 21/12/2011";

sulle principali componenti ambientali si evidenzia che:

- in considerazione della tipologia di rifiuti e del trattamento effettuato si prevede di adottare modalità gestionali in grado di limitare l'emissione e la diffusione delle polveri al di fuori del centro di trattamento dei rifiuti; in ogni caso in considerazione del significativo incremento dei quantitativi di rifiuti trattati presso il centro di recupero in esame, al fine di limitare la diffusione delle polveri derivanti dal transito dei mezzi e dalle operazioni di movimentazione e trattamento dei rifiuti e materiali

e di minimizzare l'impatto visivo, una volta completata la recinzione perimetrale del centro di trattamento rifiuti, sui lati est ed ovest del centro dovrà essere completata/realizzata una siepe perimetrale di adeguata altezza; le specie autoctone utilizzate per la piantumazione dovranno essere selezionate tenendo conto della specifica finalità oltre che della rapidità di accrescimento, privilegiando l'utilizzo di esemplari di adeguata altezza al momento dell'impianto. Il progetto dell'intervento dovrà essere presentato ed approvato durante la successiva fase autorizzativa;

- rispetto alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento si ritiene che il centro risulti dotato dei presidi necessari per garantire che le stesse vengano opportunamente raccolte e trattate prima dello scarico; si evidenzia comunque che, come previsto dal proponente, al fine di minimizzare gli impatti attesi sulle componenti suolo ed acque sotterranee dovrà essere effettuata la prevista impermeabilizzazione con platea in cemento delle aree di trattamento e messa in riserva dei rifiuti, e di deposito preliminare dei rifiuti originatesi dal trattamento dei rifiuti inerti. Il progetto dell'intervento dovrà essere presentato ed approvato nel corso della successiva fase autorizzativa prevedendo anche i tempi di realizzazione dello stesso;

- in merito alla valutazione dell'impatto acustico, anche in considerazione del contesto in cui si colloca l'insediamento in esame, non sono previsti elementi di criticità;

- in considerazione della localizzazione dell'impianto e delle infrastrutture viarie a servizio dello stesso non si ritiene che l'aumento del traffico veicolare associato alle modifiche in progetto possa comportare impatti significativi sul traffico veicolare;

RITENUTO CHE:

visti i criteri pertinenti per la verifica di assoggettabilità a VIA indicati nell'Allegato V alla Parte II del D.Lgs 152/06;

rilevato che dall'esame istruttorio svolto da ARPAE sul progetto, di cui alla richiamata relazione conclusiva per la procedura di verificadi assoggettabilità a VIA acquisita con nota prot. PG.2023.0356199 del 12 aprile 2023, sulla base della documentazione presentata edei contributi pervenuti, ed effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale e territoriale, non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;

il progetto denominato "modifica dell'impianto esistente per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (attività R5

riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche)", localizzato nel comune di Luzzara (RE) può essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle condizioni ambientali previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza e così come integrati nel corso del procedimento;

si fa inoltre presente che a seguito della conclusione del presente procedimento nella successiva fase autorizzatoria, relativa all'acquisizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA):

- a) dovrà essere presentato ed approvato il progetto della realizzazione di una siepe perimetrale di adeguata altezza sui lati est ed ovest del centro di rifiuti; le specie autoctone utilizzate per la piantumazione dovranno essere selezionate tenendo conto della specifica finalità oltre che della rapidità di accrescimento, privilegiando l'utilizzo di esemplari di adeguata altezza al momento dell'impianto;
- b) dovrà essere presentato ed approvato il progetto dell'intervento di impermeabilizzazione con platea in cemento delle aree di trattamento e messa in riserva dei rifiuti, e di deposito preliminare dei rifiuti originati dal trattamento dei rifiuti inerti proposto dal proponente, prevedendo anche i tempi di realizzazione dello stesso;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

RICHIAMATI:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n.43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 324 del "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale", con decorrenza dal 1° aprile 2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del

nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1° aprile 2022;

- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", da applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalla citata deliberazione n. 324/2022;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13 ottobre 2017 PG/2017/0660476 e del 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale 13 marzo 2023 n. 380, "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'organizzazione 2023-2025";
- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "modifica dell'impianto esistente per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (attività R5 riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche)", localizzato nel comune di Luzzara (RE) proposto da Scaravelli Carlo di Scaravelli Lindo, per le valutazioni espresse in narrativa nel rispetto delle condizioni e misure di mitigazioni previste negli elaborati depositati;
- b) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Reggio Emilia e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato;
- c) di stabilire l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- d) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Scaravelli Carlo di Scaravelli Lindo, al Comune di Luzzara, all'AUSL di Reggio Emilia - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, all'ARPAE di Reggio Emilia, al Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po;
- e) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- f) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- g) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

DENIS BARBIERI